



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 96/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella Adunanza pubblica del 23 giugno 2022

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 09/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020;

VISTE le deliberazioni n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Bioglio (BI)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note dell'11 novembre 2021, 18 gennaio 2022 e 23 aprile 2022, relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame dei rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con note, rispettivamente, del 30 dicembre 2021, 1° febbraio 2022, 3 maggio 2022 e 10 maggio 2022;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 28 del 10 giugno 2022, con la quale la Presidente ha ordinato la convocazione dell'Azienda e della Regione all'adunanza pubblica del 23 giugno 2022;

ESAMINATE le controdeduzioni dell'Ente, pervenute a questa Sezione entro il termine del 20 giugno 2022, fissato con la citata ordinanza presidenziale;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

UDITI, per il **Comune di Bioglio (BI)**, il Sindaco, dott. Stefano Ceffa, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dott.ssa Elisa Crippa ed il Segretario Comunale, dott. Roberto Carenzo;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali

(comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura

collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti le irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con deliberazione n. 74/2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020, trasmessa all'Ente con nota del 26 giugno 2020, questa Sezione accertava:

- il reiterato ricorso, negli esercizi 2017 e 2018, all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte consistente di essa al termine degli stessi, con conseguente maggiore aggravio rappresentato dal pagamento di interessi passivi;

- per l'anno 2017, l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria che ha comportato la conseguenziale errata determinazione del risultato di amministrazione e la sua rideterminazione per euro -124.589,47;

- per l'anno 2017, un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 ed un disequilibrio finale di euro 53.329,39;

- per l'anno 2018, un equilibrio di parte corrente pari ad euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 ed un disequilibrio finale di euro 172.534,64;

- per l'anno 2018, l'errata determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018;

- la violazione del principio contabile della cd. "*competenza finanziaria potenziata*", disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011;

- l'errata e contraddittoria compilazione delle relazioni del Revisore e dei questionari, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nelle parti concernenti l'indebitamento dell'Ente e, altresì, la contraddittorietà dei dati relativi alla contabilizzazione della quota

capitale di competenza e della quota di interessi come rilevati nei rendiconti 2017 e 2018 e nel prospetto trasmesso dall'Ente a seguito di istruttoria;

- la violazione dell'indicatore 2.8 "*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*" minore del 22% di cui alla tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. Interno 28 dicembre 2018;

- per gli anni 2017 e 2018 il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 era pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni;

- la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j), decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118.

Al contempo, la Sezione disponeva che l'Ente provvedesse a:

- rideterminare gli equilibri dell'esercizio 2017, evidenziando un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 ed un disequilibrio finale di euro 53.329,39;

- riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 al fine della rideterminazione della parte disponibile, nella misura pari ad euro -124.589,47;

- rideterminare gli equilibri dell'esercizio 2018, evidenziando un equilibrio di parte corrente pari ad euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 ed un disequilibrio finale di euro 172.534,64;

- rideterminare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità dell'esercizio 2018 secondo quanto disposto in parte motiva della deliberazione;

- riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018, al fine di rideterminare la parte disponibile del risultato di amministrazione nella misura pari ad euro -11.465,99.

Con *e-mail* certificata del 16 settembre 2020 il Comune di Bioglio ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 24 del 23 luglio 2020 e relativi allegati, con la quale ha ottemperato alle disposizioni di cui alla citata deliberazione di questa Sezione.

Tenuto conto di quanto sopra indicato e dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2019 e 2020, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione del **Comune di Bioglio** sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Consistenza del fondo di cassa:

- 1.1 Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

- 1.2 Errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria - esercizio 2019;
2. Verifica degli equilibri:
 - 2.1 Esercizio 2019;
 - 2.2 Esercizio 2020;
3. Contrasto all'evasione tributaria;
4. Capacità di riscossione;
5. Risultato di amministrazione:
 - 5.1 Esercizio 2019;
 - 5.2 Esercizio 2020;
6. Parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

Dall'esame delle suddette deduzioni, rassegnate in riscontro dall'Ente, ed alla luce della situazione finanziaria e contabile emersa, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno chiedere il deferimento.

Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza il Collegio, per l'odierna adunanza pubblica.

*** **

1. Consistenza del fondo di cassa

1.1 Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

Come già rilevato in sede di istruttoria alla deliberazione di cui in premessa, anche nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 TUEL.

La corrispondente tabella 5 del questionario al consuntivo 2019 non risulta compilata. Ad ogni buon conto, già in sede della citata istruttoria, a seguito di specifica richiesta, l'Ente aveva comunicato che nel corso del 2019 il ricorso a tale istituto si era protratto per 365 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 319.413,70, interessi passivi per euro 5.220,30 ed un'anticipazione da restituire alla fine dell'esercizio di euro 142.597,89.

La consultazione dei dati presenti nella banca dati SIOPE evidenziava, invece, al 31 dicembre 2020 un fondo cassa di euro 166.859,31 ed il ricorso all'anticipazione di tesoreria per un importo più contenuto rispetto agli esercizi precedenti, considerato il totale delle operazioni registrate in entrata; infatti, risultavano riscossioni sul titolo 7 – *anticipazioni da istituto tesoriere* pari ad euro 238.028,44, rispetto a quelle registrate nel 2019, pari ad euro 1.039.481,61.

I dati contabili del rendiconto 2020, estratti successivamente dalla BDAP, hanno confermato il ricorso all'anticipazione con accertamenti, riscossioni e corrispondenti impegni per euro 238.028,44, mentre i pagamenti ammontano ad euro 380.626,33, importo comprensivo del debito all'inizio dell'esercizio.

Il miglioramento registrato era stato già preannunciato dall'Ente in sede di istruttoria ai rendiconti 2017 e 2018, durante la quale aveva rappresentato che nel corso dell'anno 2020 avrebbe presumibilmente incassato i crediti di parte capitale vantati nei confronti di A.T.C. Piemonte Nord (Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord), delegata dalla Regione Piemonte per la gestione di interventi di edilizia residenziale.

Invitato a fornire esaustivi elementi conoscitivi in merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria avvenuto nel corso del 2020, con nota del 30 dicembre 2021 l'Ente ha trasmesso la richiamata tabella 5 al questionario, dalla quale risulta che l'anticipazione si è protratta per 84 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 241.770,97 ed interessi passivi per euro 1.346,95.

Inoltre, con la medesima nota l'Ente ha rappresentato che "[p]er quanto concerne la riscossione del credito vantato verso A.T.C. in data 26.03.2020 è pervenuto il pagamento relativo per 218.800,64€ a titolo di saldo per la gestione degli interventi di edilizia residenziale che ha permesso all'Ente di uscire dall'anticipazione di tesoreria, ripristinando un normale decorso per l'intero anno.

A questo si sono aggiunte riscossioni in conto capitale gestione residui derivanti da:

- 12.800 contributi Fr. Croce e Via Rimembranze da Regione Piemonte
- 12.000 ripristino muro residuo 2014 da Regione Piemonte
- 25.000 riqualificazione energetica residuo 2017 da Regione Piemonte
- 3.200 contributo regimazione acque residuo 2018 da Regione Piemonte e in conto capitale gestione di competenza

Permessi per costruire pari a un totale di 2.903,25 da privati

L'anno 2020 si è chiuso con un saldo di cassa positivo pari a 166.859,31€ e così avverrà anche per il 2021".

Dalla consultazione della banca dati SIOPE risulta che anche nel corso dell'anno 2021 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, seppur per importi più contenuti (risultano riscossioni e pagamenti per euro 100.696,81) e con integrale restituzione dello scoperto.

Il fondo cassa al termine dell'esercizio 2021 è di euro 84.004,69.

1.2 Errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria - esercizio 2019

L'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, estratti dalla BDAP, evidenzia accertamenti e riscossioni sul titolo 7 delle entrate di euro 1.039.481,61, mentre i corrispondenti impegni e pagamenti del titolo 5 ammontano ad euro 1.136.083,45. La differenza è pari ad euro 96.601,84.

Al riguardo, si ricorda quanto previsto dal principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale si evince che *"alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Tale mancata corrispondenza tra accertamenti ed impegni è riconducibile all'errata contabilizzazione dei pagamenti effettuati a fronte dell'anticipazione già in essere al 1° gennaio 2019: infatti, sul titolo 5 della spesa risulta la registrazione di minori residui passivi per euro 96.601,84, a fronte di residui iniziali di euro 239.199,73, nessun pagamento in c/residui e, quindi, residui finali di euro 142.597,89, corrispondenti all'anticipazione da restituire al 31 dicembre 2019.

In sostanza, emerge che parte del debito al 1° gennaio 2019 verso il tesoriere, pari ad euro 96.601,84, è stato cancellato, re-impegnato e pagato in c/competenza, anziché essere estinto con c/residui. Il debito al 31 dicembre 2019 per l'anticipazione ancora da restituire risulta quindi in c/residui, anziché in c/competenza.

Invitato a giustificare tale modalità di contabilizzazione, l'Ente non ha dato preciso riscontro, riferendo dell'estinzione del debito alla fine dell'esercizio e non di quello iniziale.

Ad ogni buon conto, pur prendendo atto che tale errata registrazione non ha causato squilibri nel bilancio, in quanto i residui passivi cancellati corrispondono ai maggiori impegni registrati in c/competenza, si rileva che con la deliberazione n. 74/2020, richiamata in premessa, la Sezione, per l'esercizio 2017, aveva già accertato l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, con le conseguenze ivi richiamate.

Tali errate contabilizzazioni, oltre ad essere sintomo di una gestione contabile poco accurata, possono potenzialmente causare squilibri della gestione finanziaria.

2. Verifica degli equilibri

2.1 Esercizio 2019

Equilibrio complessivo

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (riga W1) di euro 240.879,41, un equilibrio di bilancio (riga W2) di euro 235.298,91 ed un equilibrio complessivo (riga W3) di euro 241.074,97.

Rispetto a tali valori, si rileva quanto segue:

- a) la variazione in diminuzione agli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto pari ad euro 5.776,06, relativa a minore FCDE e minore fondo indennità di mandato, è stata riportata dall'Ente negli equilibri di parte capitale, anziché in quelli di parte corrente. Ne consegue che, tenuto conto della natura corrente di tali accantonamenti, la corretta indicazione comporterebbe un miglioramento dell'equilibrio complessivo di parte corrente (rigo 02 - da euro 6.444,78 ad euro 52.220,84) ed un corrispondente peggioramento di quello in c/capitale (rigo Z2 - da euro 291.232,03 ad euro 285.455,97). Rimane invariato l'equilibrio complessivo del rigo W3, determinato dalla somma dei due valori (rigo 02+rigo Z2);
- b) è stato indicato l'importo di euro 96.601,84 al rigo X1 - *impegni titolo 3.02* che non trova alcuna corrispondenza con le spese impegnate su tale titolo, pari a zero. Tale importo corrisponde, invece, ai maggiori impegni registrati sul titolo 5 della spesa (restituzione anticipazione di tesoreria) rispetto ai corrispondenti accertamenti del titolo 7, anomalia già esposta al precedente paragrafo 1.2. Tale indicazione ha comportato un peggioramento degli equilibri complessivi calcolati.

Invitato a motivare le descritte modalità di determinazione degli equilibri di bilancio, in sostanza l'Ente ha precisato che si è trattato di errori di compilazione, concordando con i valori ricalcolati.

Equilibri di parte capitale

Dal prospetto degli equilibri del rendiconto 2019, estratto dalla BDAP, con riguardo alla parte capitale emerge un risultato di competenza (rigo Z1) ed un equilibrio di bilancio (rigo Z2) di euro 285.455,97, nonché un equilibrio complessivo (rigo Z3) di euro 291.232,03. Tale ultimo valore è da intendersi pari ad euro 285.455,97, tenuto conto di quanto chiarito al precedente paragrafo.

L'equilibrio positivo di bilancio in c/capitale è raggiunto con accertamenti sul titolo 4 di euro 690.820,13 e sul titolo 6 di euro 644.535,71 e, quindi, per complessivi euro 1.335.355,84, rispetto ad impegni del titolo 2 di euro 1.049.899,87. Non risulta costituito il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale.

In particolare, le entrate accertate sul titolo 4 si riferiscono in larga parte a contributi agli investimenti ricevuti da amministrazioni pubbliche, pari ad euro 686.000,00, e quelle del titolo 6 a mutui a medio e lungo termine, per euro 560.574,08.

La somma di tali importi ammonta ad euro 1.246.574,08 e risulta superiore ai corrispondenti impegni del titolo 2, pari ad euro 1.049.899,87, con una differenza positiva di euro 196.674,21.

Tali entrate hanno per loro natura un vincolo di destinazione e, qualora non utilizzate interamente nel corso dell'esercizio, devono trovare allocazione nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

Sul punto, con la richiamata nota istruttoria, si rilevava che l'esame della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 evidenziava una parte vincolata pari ad euro 30.580,50 composta da *"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"* per euro 30.000,00 e da *"altri vincoli"* per euro 580,50. Tali vincoli, oltre a non essere coerenti con la natura delle entrate di parte capitale sopra richiamate (trasferimenti e contrazione mutui), non apparivano capienti rispetto alla parte delle medesime entrate che non risulta utilizzata nel corso dell'esercizio.

Pertanto, l'Ente è stato invitato a fornire chiarimenti in merito alla mancata apposizione dei descritti vincoli al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

In riscontro ai chiarimenti richiesti, con la nota del 30 dicembre 2021 l'Ente riporta quanto segue: *"[s]i conferma che le entrate accertate sul titolo 4 si riferiscono in larga parte a contributi agli investimenti ricevuti da amministrazioni pubbliche, pari ad euro 686.000,00, e quelle del titolo 6 a mutui a medio e lungo termine per euro 560.574,08. Sempre nel titolo VI è stata contemplata anche l'anticipazione di liquidità pari a 83.961,43€.*

I mutui sono stati contratti a fine anno comportando l'avvio dei piani di ammortamento nell'anno successivo la cui quota è stata prevista nel corso dell'anno 2020.

Le quote oggetto di vincolo del risultato di amministrazione si riferiscono all'indennità di fine mandato del sindaco pari a 580,50€ e a vincolo attribuito dall'ente a copertura degli interessi derivanti apertura dei nuovi mutui pari a 30.000€".

Quanto riferito non è risultato sufficiente a chiarire la fattispecie sopra riportata e, pertanto, con successiva nota istruttoria è stato evidenziato all'Ente che, come anche confermato dal medesimo, le entrate accertate di parte capitale nel corso del 2019 si riferiscono a:

- *"Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche"* - titolo 4 tipologia 200 categoria 100 - per euro 686.000,00, entrate che per loro natura non possono che essere destinate a spese di investimento e che nella generalità dei casi sono vincolate alla realizzazione di specifica opera finanziata da terze PA;
- *"Permessi di costruire"* - titolo 4 tipologia 500 categoria 100 - per euro 4.820,13, entrate che per specifica previsione normativa possono essere utilizzate anche per il finanziamento di determinate spese correnti (art. 1, comma 460, legge 11 dicembre 2016, n. 232 come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 5-*quinquies*, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8);

- *"Finanziamenti a breve termine"* – titolo 6 tipologia 200 categoria 100 - per euro 83.961,63, importo relativo ad anticipazione di liquidità ex L. n. 145/2018, somma riscossa e restituita nel corso dell'esercizio, ai sensi di quanto disposto dalla medesima norma;
- *"Finanziamenti a medio e lungo termine"* – titolo 6 tipologia 300 categoria 100 - per euro 560.574,08, entrate che per loro natura (indebitamento) non possono che essere destinate al finanziamento delle spese di investimento.

I corrispondenti impegni del titolo 2 *"Spese in conto capitale"* sono pari ad euro 1.049.899,87 e non è stato costituito il Fondo Pluriennale Vincolato.

Quindi, il totale delle entrate di parte capitale che per loro natura devono essere destinate a spese di investimento è pari ad euro 1.246.574,08 (euro 686.000,00 + euro 560.574,08), mentre le relative spese di investimento ammontano ad euro 1.049.899,87.

Pertanto, sussiste una differenza positiva di parte capitale tra entrate accertate e spese impegnate di euro 196.674,21 (ipotizzando che le entrate di permessi di costruire siano state destinate al finanziamento di spese correnti, anche se tale informazione non emerge dal prospetto di verifica degli equilibri).

Con la nota di riscontro del 1° febbraio 2022 l'Ente ha confermato *"la mancata appostazione del vincolo nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 delle somme derivanti dalla differenza positiva di parte capitale tra entrate accertate e spese impegnate pari ad euro 196.674,21"*.

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente, quindi, l'equilibrio di parte capitale deve essere considerato al netto dell'importo di euro 196.674,21.

In conclusione, quindi, gli equilibri corretti al 31 dicembre 2019 risultano essere i seguenti:

- risultato di competenza (rigo W1) **euro 337.481,25** (anziché euro 240.879,41, per effetto dell'errata indicazione al rigo X1 dei maggiori impegni del titolo 5, rispetto ai corrispondenti accertamenti – cfr. paragrafo 1.2);
- equilibrio di bilancio (rigo W2) **euro 135.226,54** (anziché euro 235.298,91, per effetto delle risorse accertate in competenza e che avrebbero dovuto essere vincolate pari ad euro 202.254,71 anziché euro 5.580,50);
- equilibrio complessivo (rigo W3) **euro 141.002,60** (anziché euro 241.074,97).

La mancata appostazione del vincolo di cui sopra ha avuto conseguenze anche sulla determinazione del risultato di amministrazione, per la cui trattazione si rimanda *infra*.

2.2 Esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, risulta un risultato di competenza (rigo W1) ed un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 234.894,36 nonché un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 136.434,96.

Tuttavia, si è rilevato che la determinazione di tali valori non considera che l'Ente nel corso dell'esercizio 2020 ha richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020 per euro 194.263,07.

Tale circostanza è confermata sia da quanto indicato nel questionario al rendiconto (cfr. risposta positiva alla domanda preliminare n. 11), sia da una comunicazione pervenuta a questa Sezione da Cassa DD.PP.: da quest'ultima, tra l'altro, risulta che l'Ente ha ricevuto un'ulteriore anticipazione di liquidità nel corso del 2021, ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 73/2021, per euro 180.629,23.

L'importo ricevuto nel 2020 risulta correttamente accertato e riscosso al titolo 6 delle entrate e stanziato nella spesa del titolo 4; tuttavia, non trova evidenza né nel citato prospetto degli equilibri, né nell'allegato a/1 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse accantonate.

Sempre in tema di equilibri, si rileva anche la mancata indicazione al rigo relativo alle *"risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio"* dello stanziamento definitivo di bilancio relativo al FCDE, pari ad euro 1.582,00: infatti, l'incremento del fondo rispetto alla consistenza iniziale è stato indicato per l'intero importo – pari ad euro 98.459,40 – al rigo relativo alle variazioni apportate in sede di rendiconto.

Tale indicazione sembra derivare da un'errata compilazione del già richiamato allegato a/1: l'indicazione alla colonna d) di tale allegato di tutto l'incremento del FCDE non appare corretta, sulla base delle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che, *"[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)"*.

Posto quanto sopra, nella seguente tabella vengono riportati gli equilibri di bilancio come rideterminati, rispetto a quelli approvati dall'Ente:

Equilibrio economico-finanziario rendiconto 2020	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)	
	valori approvati	valori corretti
Equilibrio di parte corrente		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	1.032.262,77	1.032.262,77
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	864.507,94	864.507,94
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	6.758,74	6.758,74
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	194.263,07
G) Somma finale	160.996,09	-33.266,98
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	194.263,07
O1) Risultato di competenza di parte corrente	160.996,09	160.996,09
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00	1.582,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	0,00	0,00
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	160.996,09	159.414,09
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	98.459,40	96.877,40
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	62.536,69	62.536,69
Equilibrio di parte capitale		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	197.166,32	197.166,32
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	194.263,07
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	123.268,05	123.268,05
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	73.898,27	-120.364,80
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00	0,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	73.898,27	-120.364,80
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	73.898,27	-120.364,80
Equilibrio finale		
W1) Risultato di competenza	234.894,36	40.631,29
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	0,00	1.582,00
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00
W2) Equilibrio di bilancio	234.894,36	39.049,29
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	98.459,40	96.877,40
W3) Equilibrio complessivo	136.434,96	-57.828,11

Invitato a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto degli equilibri, l'Ente ha concordato con i valori ricalcolati.

3. Contrasto all'evasione tributaria

In sede di esame di entrambi i rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 sono stati richiesti all'Ente chiarimenti in merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, così come rappresentata nei relativi questionari.

In particolare, rispetto al rendiconto 2019 si evidenziava che nella tabella 2.1 Sezione I.III del questionario - relativa appunto all'*"efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione"* - venivano indicati accertamenti di competenza per recupero evasione pari a complessivi euro 327.633,00, rispetto ai quali risultavano riscossioni di soli euro 76.260,61; inoltre, a fronte di tali accertamenti risultava a bilancio uno stanziamento per FCDE di soli euro 850,04 e nessun accantonamento in sede di rendiconto.

Con nota istruttoria dell'11 novembre 2021 l'Ente veniva invitato a fornire chiarimenti in merito alla descritta attività, precisando le ragioni delle contenute percentuali di riscossione rispetto agli accertamenti indicati ed al contenuto importo del FCDE allocato nel bilancio ed accantonato nel risultato di amministrazione.

Con nota del 30 dicembre 2021 l'Ente ha comunicato che nel corso dell'esercizio 2019 è proseguita l'attività di recupero dell'evasione tributaria, già segnalata in sede di istruttoria ai rendiconti 2017 e 2018, la quale ha comportato gli accertamenti tributati per IMU, TASI e TARI per gli anni fino al 2020.

Segnalava, inoltre, l'esistenza di un contenzioso tributario in corso con un'A.S.L. relativamente all'IMU per gli anni 2014-2019.

Nel prendere atto di quanto sopra, l'esame del questionario al rendiconto 2020 alla medesima tabella relativa all'attività di contrasto all'evasione tributaria evidenziava accertamenti di competenza di euro 390.284,04 e riscossioni di euro 280.307,70.

In merito ai valori esposti nella richiamata tabella, sia per il rendiconto 2019 che per quello 2020, si rilevava che i medesimi sembravano di importo troppo elevato rispetto al totale delle entrate tributarie complessivamente accertate (la percentuale di incidenza era del 45% nel 2019 e del 53% nel 2020).

Tenuto conto che l'attività di contrasto all'evasione tributaria è per sua natura di carattere non ricorrente e generalmente presenta un alto rischio di inesigibilità – e, che quanto riscontrato dal Comune, non era risultato sufficiente a chiarire l'origine dei richiamati accertamenti - si invitava l'Ente a fornire maggiori ragguagli in merito alle attività realizzate, motivando anche l'elevata incidenza rispetto al totale delle entrate tributarie.

In riscontro, con nota del 3 maggio 2022 l'Ente ha chiarito che per l'IMU *"l'attività di recupero è stata data in gestione alla società Stat Servizi che ha avviato nel mese di marzo 2022 in modalità coattiva n. 880 ruoli per il periodo 2017-2020 per un totale di 256.517€"*. Per la TARI è *"stato dato mandato sempre alla ditta Stat di procedere alla riscossione coattiva per il periodo 2017-2019. Nel corso del 2017 erano stati emessi avvisi bonari per 112 ruoli importo 19.994€ di cui riscossi 4.463,00€. Nel corso del 2018 erano stati emessi avvisi bonari per 124 ruoli importo 20.41150 di cui riscossi 4.188,00€. Nel corso del 2019 erano stati emessi avvisi bonari per 166 ruoli importo 24.269 di cui riscossi 8.029,00€. Per il 2020 l'attività non era stata avviata a causa della sospensione covid"*.

Inoltre, con successiva nota del 10 maggio 2022 l'Ente ha specificato che *"[g]li importi da considerare (n.d.r. per evasione tributaria) sono quelli definiti nella risposta all'istruttoria e non quelli presenti nei questionari 2019-2020"*.

Inoltre, ha precisato che gli importi oggetto di contenzioso con un'A.S.L. si riferiscono al periodo 2014-2019 per un totale di euro 88.683,00, senza precisare quanto di detto importo sia ancora presente nei residui conservati nel conto del bilancio.

In conclusione, tenuto conto di quanto da ultimo comunicato dall'Ente e fermi restando i significativi effetti prodotti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 (che, nel corso del 2020, ha comportato l'adozione di norme riguardanti anche la sospensione della riscossione coattiva), si evidenzia un certo ritardo nell'attivazione delle procedure di recupero dei tributi. Emergono, infatti, importi decisamente più contenuti rispetto a quelli indicati nei richiamati questionari (che apparivano oggettivamente sproporzionati rispetto alla gestione ordinaria) e risulta che il recupero coattivo è stato avviato solo nel corso dell'esercizio 2022, mediante l'affidamento del servizio a società esterna.

In sede di controdeduzioni l'Ente ha confermato che il credito tributario di euro 88.683,00, oggetto del richiamato contenzioso nei confronti dell'ASL, è conservato nei residui attivi al 31 dicembre 2020.

Nella relazione del proprio difensore - fatta pervenire dall'Ente - emerge, relativamente al suddetto contenzioso tributario, una causa di valore pari ad euro 88.621,00, oltre interessi e sanzioni, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione ed avente ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU anni di imposta dal 2014 al 2019 a seguito di impugnazione interposta dall'Ente avverso sentenza d'appello sfavorevole.

Nella suddetta relazione del legale viene altresì riferito che, relativamente alle due sentenze emesse dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 155/2012 e n. 241/2017, portanti la condanna di un medesimo soggetto al pagamento dell'importo complessivo di euro 36.707,49 in favore dell'Ente, *«è in corso la notifica al debitore di atto di precetto in rinnovazione, cui seguirà la procedura per la ricerca telematica dei beni*

da pignorare, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.. Ciò al fine di valutare la convenienza di proseguire ulteriormente nell'azione esecutiva».

Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 214 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al suo comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

La riscossione del credito erariale è effettuata:

- a) mediante recupero in via amministrativa;
- b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

Inoltre, la norma citata ricorda che resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

Sul punto, la giurisprudenza contabile afferma che costituisce danno erariale la perdita definitiva della possibilità di riscuotere il credito erariale provocata dalla mancata tempestiva esecuzione di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti; ne consegue che, in caso di mancata tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, il soggetto preposto all'esecuzione risponde del danno cagionato alla p.a. per la definitiva impossibilità di riscuotere il credito erariale (Sez. Calabria, 8 febbraio 2021, n. 45).

A tal fine, emerge la necessità di trasmettere la presente deliberazione al Pubblico Ministero contabile in sede, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, a norma dell'art. 214 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

4. Capacità di riscossione

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019 risulta una capacità di riscossione complessiva del 42%, percentuale al di sotto della soglia di deficitarietà individuata dal D.M. 28 dicembre 2018 per il parametro obiettivo P8, pari al 48%.

Incidono negativamente su tale risultato le scarse riscossioni del titolo 4 dell'entrata, criticità peraltro già evidenziata per gli esercizi 2017 e 2018 con la deliberazione n. 74/2020.

Tuttavia, rispetto agli esercizi già oggetto di controllo, nel corso del 2019 si registra, oltre ad un peggioramento della capacità di riscossione complessiva (dal 48% al

42%), anche una contrazione di quella relativa alle entrate proprie (titolo 1 e 3), che passa dall'83% al 67%.

Inoltre, dall'esame del rendiconto risultano registrati minori residui attivi sul titolo 1 per euro 57.835,01 e sul titolo 3 per euro 73.685,03, a fronte di residui iniziali rispettivamente di euro 68.724,11 e di euro 78.974,12.

È di tutta evidenza che la descritta situazione ha avuto effetti negativi anche sulla gestione della liquidità di cassa, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di rispetto dei tempi di pagamento; con riferimento a questi ultimi, infatti, in sede di istruttoria ai rendiconti 2017 e 2018 l'Ente aveva comunicato che l'indicatore annuale riferito al 2019 è stato pari a 45,86 giorni.

Sempre in sede di istruttoria ai rendiconti 2017 e 2018, l'Ente aveva riferito in merito ad alcune attività, nel frattempo intraprese, tra le quali l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e l'incremento delle azioni di contrasto all'evasione tributaria, prospettando un miglioramento sia della situazione di cassa che di quella relativa agli equilibri di bilancio.

Rispetto a quanto sopra, l'Ente è stato invitato a relazionare in merito ai risultati conseguiti nel corso dell'anno 2020 in esito alle attività realizzate per superare le criticità sopra evidenziate, avendo cura di:

- indicare se ed in quale misura tali attività siano state limitate e/o rallentate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- trasmettere l'elenco dei residui attivi eliminati, suddivisi per anno di riferimento, indicando per ciascuno di essi le ragioni dell'inesigibilità e/o insussistenza;
- trasmettere l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2020, nonché l'ammontare del debito commerciale scaduto al 31 dicembre 2020, motivando la mancata pubblicazione sul proprio sito Internet di tali ultime informazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

In riscontro, l'Ente ha precisato che "[l]a capacità di riscossione nel corso del 2020 è stata fortemente limitata a causa della sospensione stabilita dal D.L. 34/2020 e successivi non ultimo il D.L. 30 giugno 2021 n. 99 a far data dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 e delle difficoltà operative sull'andamento dell'attività del comune derivanti dalla riorganizzazione derivante dai lockdown. L'attività relativa ai tributi è stata gestita remotamente a causa del limitato accesso agli uffici riservato solo alle attività di Anagrafe e stato civile. Per accelerare la ripresa dell'attività rimasta sospesa per i motivi summenzionati, si comunica che dal 2022 l'attività relativa alla gestione dei tributi compresa la gestione del contenzioso, con l'obiettivo di avere un'entità dedicata è stata data in concessione alla società STAT.

Il debito commerciale al 31.12.2020 è stato oggetto di verifica ed è stato certificato definitivamente in data 30.12.2021 per un importo pari a 326.824,62. I tempi di pagamento sono stati pubblicati sul sito.

Si comunica infine che nel corso dell'anno 2020 l'aliquota Irpef è stata aumentata allo 0.7% e nel corso del 2021 è stata portata allo 0.8%".

Con successiva comunicazione pervenuta tramite e-mail del 17 maggio 2022 l'Ente ha, infine, precisato che *"entro il mese di maggio 2022 sarà deliberato l'aumento dell'aliquota IMU portandola al 10,6 per cento".*

Le difficoltà di riscossione segnalate dall'Ente sono confermate dai dati del rendiconto 2020, dal quale risulta un'ulteriore contrazione della capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3), che si riduce al 64% (di cui in c/residui circa 4%), mentre migliora quella complessiva, anche se con valori non ancora soddisfacenti (circa 51%).

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del 2020 è di 26,69 giorni, in miglioramento rispetto a quello del 2019 che era pari a 45,86 giorni, ma comunque con valori superiori ai limiti di legge.

Rispetto, poi, ai residui definitivamente cancellati dal conto del bilancio, si rileva che la motivazione riportata nell'elenco trasmesso è *"accertamenti eccedenti"*, cioè errati per sovrastima e mantenuti nelle gestioni successive. Tale ultima fattispecie appare ancora più critica, alla luce delle considerazioni sulla congruità dell'accantonamento al FCDE di cui *infra*.

Si rileva, infine, che il segnalato incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2021, e di quella dell'IMU, a decorrere dal 2022, può avere effetti positivi in termini di equilibri di bilancio, ma non può sopperire alle attività che l'Ente è tenuto a porre in essere per migliorare la capacità di riscossione delle entrate.

In merito a tale aspetto, con le rassegnate deduzioni al deferimento l'Ente ha evidenziato alcune difficoltà gestionali relative al servizio di riscossione affidato ad imprese esterne, di cui una successivamente fallita.

Con la reinternalizzazione del servizio si è dato corso alla ricostruzione della banca dati ed è stata avviata una *"gestione più diretta"*; tuttavia, a causa della scarsa dotazione organica il servizio è stato nuovamente esternalizzato.

Infine, l'Ente ha segnalato che l'emergenza sanitaria pandemica ha rallentato l'emissione degli accertamenti.

5. Risultato di amministrazione

5.1 Esercizio 2019

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 45.947,84, di cui parte accantonata di euro 10.000,00, parte vincolata di euro 30.580,50 e parte disponibile di euro 5.367,34.

Preliminarmente si osserva, quindi, che il disavanzo pregresso risulta recuperato in sede di rendiconto 2019, pur non avendo applicato al bilancio 2019 la quota di disavanzo di amministrazione accertata al 31 dicembre 2018, in quanto tale determinazione è avvenuta solo a seguito della deliberazione consiliare n. 24 del 23 luglio 2020, in adempimento della citata deliberazione di questa Sezione.

Tuttavia, come si illustrerà in prosieguo, tale recupero risulta solo formale e non sostanziale, in presenza di un accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (d'ora in poi FCDE) effettuato non in conformità a quanto disciplinato dai vigenti principi contabili e dalla mancata appostazione dei necessari vincoli al risultato di amministrazione.

Accantonamento al FCDE

La parte accantonata al risultato di amministrazione, pari ad euro 10.000,00, si riferisce interamente al FCDE, il cui importo corrisponde a quanto indicato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

Si rileva che il suddetto accantonamento è stato calcolato esclusivamente sui residui del titolo 1, pari ad euro 163.834,08, tutti relativi alla competenza, mentre nessun accantonamento è stato previsto a fronte dei residui del titolo 3, pari ad euro 90.954,18 (di cui euro 4.000,00 da esercizi precedenti).

In merito, si evidenzia che:

- sui residui iniziali del titolo 1, pari ad euro 68.724,11, sono stati riscossi euro 10.889,10, corrispondenti a circa il 16%; i restanti residui sono stati successivamente eliminati in sede di riaccertamento ordinario (cfr. paragrafo 4);
- sui residui iniziali del titolo 3, pari ad euro 78.974,12, sono stati riscossi euro 1.289,09, corrispondenti a circa il 2%; i restanti residui sono stati eliminati in sede di riaccertamento ordinario per euro 73.685,03 (cfr. paragrafo 4).

In linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, l'importo accantonato al FCDE nell'anno 2019 sembra sottostimato, anche se nel questionario al consuntivo l'Organo di revisione dichiara di avere verificato la correttezza di tale calcolo (cfr. risposta positiva alla domanda 4.1 della Sezione I).

In merito a quanto sopra, l'Ente è stato invitato a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2019, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le eventuali esclusioni di talune categorie di entrata.

Con nota del 30 dicembre 2021 l'Ente ha trasmesso il prospetto relativo ai calcoli effettuati per determinare l'accantonamento al FCDE, dal quale emerge che dei residui attivi del titolo 1, pari ad euro 163.834,08, l'unica categoria di entrata considerata è la TARI, per la quale sussistono residui di euro 19.414,76, a fronte dei quali viene calcolato un FCDE di euro 9.418,10, poi accantonato per euro 10.000,00.

Il raffronto del richiamato prospetto con l'elenco dei residui attivi conservati (consultabile dalla BDAP) mette in evidenza che non è stato effettuato alcun accantonamento a fronte dei residui per l'*"IMU recupero esercizi precedenti"*, pari ad euro 50.739,37, né per quella di competenza, pari ad euro 67.508,71. In particolare, rispetto a quest'ultima non risulta che la medesima sia stata accertata per cassa, secondo quanto disposto dal principio contabile 3.7.5, dal momento che dal rendiconto dell'esercizio 2020 risultano riscossioni in c/residui per IMU di soli euro 1.911,54.

Risulta, inoltre, il mancato accantonamento a fronte dei residui del titolo 3 pari ad euro 90.954,18, tra i quali risultano euro 60.040,49 per *"Recupero evasione tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani"*, fitti attivi di euro 21.383,02, rimborso spese condominiali di euro 4.000,00 e rimborsi assicurativi di euro 4.200,01.

Le esclusioni dal calcolo dell'accantonamento al FCDE dei residui sopra indicati non vengono adeguatamente motivate. L'Ente, infatti, per i residui relativi all'IMU da esercizi precedenti ed all'evasione della TARI riporta la dicitura *"mantenuto perché in autoliquidazione sanatoria possibile entro 5 anni"* che, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha precisato essere riferita al fatto che *"l'accertamento è stato mantenuto nella sua interezza in quanto possibile oggetto di riscossione nei 5 anni successivi per effetto della possibilità del contribuente di adire alla sanatoria e [...] procedendo in autoliquidazione (TARI) anche nella quantificazione come nella natura di imposta come l'IMU e la TASI"*.

In sostanza, quindi, l'annotazione non si riferisce alle motivazioni relative al mancato accantonamento, ma alla conservazione dei richiamati residui.

Per tutte le altre esclusioni operate non viene data alcuna motivazione.

Parte vincolata

La parte vincolata al risultato di amministrazione, pari ad euro 30.580,50, non tiene conto dell'importo di euro 196.674,21 derivante dalle entrate di parte capitale accertate nell'esercizio e non interamente destinate alle correlate spese di investimento, come illustrato *supra*, vincolo che il medesimo Ente ha confermato di non aver apposto, per errore, al risultato di amministrazione.

Rispetto a quanto sopra, si rileva che la parte disponibile del risultato di amministrazione è pari ad euro 5.367,34 e, pertanto, non sarebbe risultata capiente rispetto all'importo da indicare nella parte vincolata.

5.2 Esercizio 2020

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 141.898,59, di cui parte accantonata di

euro 108.459,40, parte vincolata di euro 829,68 e parte disponibile di euro 32.609,51.

Accantonamento al FCDE

In merito alla consistenza del FCDE, l'esame del rendiconto 2020 ha messo in evidenza le medesime criticità già rilevate con l'analisi del rendiconto 2019.

In particolare, l'accantonamento al FCDE è pari ad euro 108.459,40, importo che corrisponde con quanto riportato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

Ai fini della determinazione del fondo, si rileva che l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-*bis* D.L. n. 18/2020, che consentiva di determinare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I – gestione finanziaria).

Tuttavia, pur tenendo conto di quanto sopra e nonostante l'incremento dell'accantonamento rispetto all'esercizio precedente, considerato l'andamento delle riscossioni in conto residui e l'ammontare dei residui conservati alla fine dell'esercizio, il FCDE accantonato appare sottostimato.

Anche per l'accantonamento effettuato al 31 dicembre 2020 l'Ente è stato invitato a fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, trasmettendo i prospetti di calcolo e motivando le eventuali esclusioni di talune categorie di entrata.

In riscontro, con nota del 3 maggio 2022 l'Ente ha trasmesso il prospetto di calcolo dal quale risulta che, a fronte dei residui del titolo 1 (pari ad euro 323.810,42, di cui euro 50.000,00 per fondi perequativi), è stato accantonato l'intero importo relativo ai residui per *"recupero IMU di esercizi precedenti"*, pari ad euro 50.759,37, mentre non sono stati considerati ai fini del calcolo i residui relativi alla TARI, pari ad euro 59.998,69, e quelli relativi all'addizionale comunale all'IRPEF pari ad euro 30.631,07, di cui euro 24.388,79 derivanti da esercizi precedenti.

Inoltre, l'Ente ha precisato che la TARI di competenza non è stata considerata *"perché è presente in FCDE già la quota di recupero evasione per 57.669,66"*, accertati sul titolo 3 per euro 58.859,19.

Tale motivazione non appare pertinente, dal momento che tutti i residui relativi alla TARI avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell'accantonamento, applicando i criteri di determinazione disciplinati dal principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ed eventualmente prevedendo un maggiore accantonamento per

quelli relativi al recupero dell'evasione; tra l'altro, rispetto a questi ultimi desta perplessità l'accertamento effettuato sul titolo 3 (entrate extratributarie), anziché sul titolo 1 (entrate tributarie).

Dei residui del titolo 3, pari ad euro 113.731,25, ad eccezione di quanto sopra, non sono stati considerati residui che per la loro natura non sembrerebbe potersi escludere dall'accantonamento al FCDE; infatti, risultano proventi dei servizi mensa (euro 5.178,60), fitti di fabbricati (euro 27.650,70), nonché rimborsi di spese e rimborsi diversi (euro 19.633,22).

Accantonamento al Fondo Anticipazioni Liquidità (FAL)

Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 non risulta valorizzato il Fondo Anticipazioni Liquidità, necessario al fine di *sterilizzare* contabilmente le anticipazioni di liquidità ricevute ed impedirne, quindi, l'effetto espansivo della spesa, nonostante, come riportato *supra*, nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente abbia richiesto ed ottenuto un'anticipazione di liquidità ai sensi all'art. 116 D.L. n. 34/2020, pari ad euro 194.263,07.

Invitato a motivare la mancata previsione dell'accantonamento per il FAL al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, l'Ente ha sostanzialmente riferito di non aver provveduto poiché, a differenza di quanto avvenuto per quella ricevuta nell'anno 2019, la restituzione della quota capitale è prevista a decorrere dagli esercizi successivi (nello specifico, il piano di ammortamento prevede la restituzione della quota capitale a decorrere dal 2022).

La motivazione non appare pertinente: il principio contabile 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 statuisce che, "[p]er le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese".

Appare utile rammentare che il predetto principio contabile è stato oggetto di modifica con D.M. 1° settembre 2021 e che nella vigente formulazione prevede, ai fini della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità diverse da quelle espressamente richiamate, che "[g]li enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106".

Parte vincolata – fondi COVID-19

Dall'allegato a/2 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse vincolate non risultano vincoli relativi ai trasferimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non interamente utilizzati nel corso dell'esercizio 2020.

In virtù dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2020, n. 178, tali somme *"sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, *"le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa [...], sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*.

Al fine di verificare la correttezza dei mancati vincoli al risultato di amministrazione, l'Ente è stato invitato a:

- fornire un elenco dei fondi assegnati sia ai sensi degli artt. 106 D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. *"fondone"*), sia per specifici ristori di minori entrate e/o maggiori spese, con l'indicazione del relativo importo assegnato, accertato e riscosso;

- trasmettere copia della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020, completa di tutte le sue parti e della relativa ricevuta di invio al MEF;

- precisare se la certificazione trasmessa al MEF sia stata oggetto di segnalazioni di anomalie da parte di quest'ultimo, le relative osservazioni ed eventuali correzioni apportate;

- compilare una tabella di riconciliazione tra le risultanze della predetta certificazione, i fondi ricevuti e gli importi vincolati al risultato di amministrazione, motivando le eventuali differenze.

Con nota del 3 maggio 2022 e successiva integrazione del 10 maggio 2022, l'Ente ha inviato copia della certificazione trasmessa al MEF, dalla quale risultano minori entrate al netto dei ristori per euro - 64.121 e maggiori spese al netto dei ristori di euro -13.426 (quindi minori spese), con un saldo da finanziare di euro 50.695.

Nella nota di riscontro l'Ente ha indicato di aver ricevuto euro 43.267 a titolo di fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. *"fondone"*), mentre dalla

consultazione della banca dati di Finanza Locale del Min. Interno risultano assegnati euro 30.070. Ad ogni buon conto, entrambi gli importi risultano inferiori al saldo negativo risultante dalla certificazione (euro 50.695) e, pertanto, non sussisterebbe alcuna somma su cui apporre i vincoli, ai sensi della richiamata normativa.

Tuttavia, dalla medesima certificazione risultano non utilizzati i ristori specifici per maggiori spese, pari complessivamente ad euro 13.426, che avrebbero quindi dovuto essere vincolati alla voce "*vincoli da trasferimenti*" per poi essere destinati nell'esercizio successivo a finanziare le medesime tipologie di spesa.

Con la nota del 10 maggio 2022, l'Ente ha dapprima confermato che la certificazione trasmessa in copia è l'ultima inviata al MEF, dal momento che con la precedente nota aveva allegato più ricevute di trasmissione, di cui l'ultima datata 24 maggio 2021.

Ha, inoltre, precisato che tutti i ristori ricevuti sono stati spesi integralmente, indicando la tipologia di spesa ed il mandato di pagamento.

In sostanza, si è verificato un errore nella compilazione della richiamata certificazione, rispetto al quale l'Ente ha richiesto al MEF la possibilità di correzione.

Infatti, con successiva *e-mail* del 26 maggio 2022, l'Ente ha trasmesso copia della certificazione corretta e dell'avvenuta trasmissione al MEF effettuata nella medesima data.

Da tale ultimo documento emerge un saldo da finanziare per minori entrate, al netto dei ristori specifici, di euro 64.121, a fronte di un fondo funzioni fondamentali di euro 30.070. Viene pertanto confermato che le spese finanziate con i ristori specifici sono state effettivamente sostenute.

* * *

A conclusione della disamina effettuata sul risultato di amministrazione si può affermare che l'Ente versa, sia nell'esercizio 2019 che nell'esercizio 2020, in una situazione di disavanzo che non ha avuto corretta rappresentazione. Tale fattispecie sembrerebbe derivare in buona parte dalla gestione dei residui, rispetto ai quali:

- nell'esercizio 2019 risultano cancellati residui attivi per euro 589.450,75, a fronte di cancellazioni di residui passivi per euro 348.571,95;

- nell'esercizio 2020 risultano cancellati residui attivi per euro 180.894,29, a fronte di cancellazioni di residui passivi per euro 41.950,68.

Quindi, l'esposizione di una parte disponibile positiva in entrambi gli esercizi deriva, da un lato, dalla sottostima dei fattori di rischio potenziali (quali la non corretta determinazione del FCDE) e, dall'altro, dalla mancata indicazione di elementi oggettivi

(quali l'appostazione dei necessari vincoli al risultato di amministrazione e l'accantonamento del FAL).

Si rileva, infine, che le motivazioni afferenti alla cancellazione dei residui attivi per gli importi sopra indicati è sostanzialmente riferibile ad accertamenti errati per sovrastima e, per quanto concerne le entrate proprie, non adeguatamente sterilizzati dal rischio di inesigibilità, tramite adeguato accantonamento al FCDE.

Con le deduzioni presentate l'Ente ha riferito di aver attivato le misure necessarie al ripristino degli equilibri generali di bilancio, con incremento delle entrate tributarie e contrazione della spesa corrente; ha segnalato, in particolare:

- « - *aumento aliquota IRPEF fino al 0,8%;*
- *aumento IMU fino al 10,60 per mille;*
- *aumento locazioni su immobili comunali resi agibili per tale utilizzo (omissis) (sospese nel periodo covid);*
- *riduzione spese energetiche a seguito delle riqualificazioni effettuate. Si evidenzia che i lavori di riqualificazione della scuola la caratterizzeranno come edificio NZEB con la conseguenza che le utenze verranno di fatto azzerate a fronte di una spesa annua superiore ad euro 30.000,00. Analogamente il medesimo intervento presso l'edificio municipale comporterà significativi risparmi. Evidentemente l'ammontare complessivo di detti interventi sarà verificabile solo a consuntivo;*
- *attività di recupero evasione tributaria data in gestione sia per Tari che per IMU (società ***);*
- *recupero canoni di locazione - dopo piani di rientro definiti - affidato a Studio Avv.***;*
- *recupero crediti del comune verso privati (esecuzione ordinanze) affidato a Studio Avv.***;*
- *recupero crediti funzionario infedele in accordo con la Procura della Corte dei Conti;*
- *razionalizzazione personale con riduzione delle convenzioni passive;*
- *razionalizzazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e per la fruizione di spazi pubblici».*

6. Parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Con riferimento all'esercizio 2019, la tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. 28 dicembre 2018, estratta dalla BDAP, evidenzia il mancato rispetto di tre degli otto parametri previsti: in particolare, risultano oltre la soglia di deficitarietà il parametro P3 - *Anticipazioni* chiuse solo contabilmente, il parametro P4 - *Sostenibilità debiti finanziari* ed il parametro P8 - *Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione*.

Il superamento dei valori soglia dei parametri sopra richiamati conferma le criticità descritte nei paragrafi precedenti.

Con riferimento all'esercizio 2020, la medesima tabella attesta, invece, il rispetto di tutti i parametri di deficitarietà.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

1. negli esercizi 2019 e 2020 il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, il cui scoperto risulta restituito solo al termine dell'esercizio 2020;
2. nell'esercizio 2019, la non corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, come illustrato in parte motiva;
3. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la non corretta compilazione del prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
4. per entrambi gli esercizi 2019 e 2020 una limitata capacità di riscossione sia complessiva che delle entrate proprie, in quest'ultimo caso, con particolare riferimento ai residui;
5. in entrambi gli esercizi 2019 e 2020, la non adeguata determinazione del FCDE;
6. nell'esercizio 2019, la mancata apposizione al risultato di amministrazione del vincolo relativo alle entrate di parte capitale accertate nell'esercizio e non interamente destinate alle correlate spese di investimento;
7. nell'esercizio 2020, il mancato accantonamento al risultato di amministrazione del FAL, pur ricorrendone i presupposti;
8. per gli esercizi 2019 e 2020, in considerazione di quanto ai precedenti punti 5, 6 e 7, una parte disponibile del risultato di amministrazione con un valore positivo meramente formale e non sostanziale;
9. la non corretta compilazione della certificazione di cui all'art. 39, comma 2, D.L. n. 104/2020;
10. per l'esercizio 2019 il mancato rispetto dei seguenti parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale: P3 - Anticipazioni chiuse solo contabilmente, P4 - Sostenibilità debiti finanziari ed P8 - Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione, che risultano oltre la soglia fissata dal D.M. 28 dicembre 2018;
11. per gli esercizi 2019 e 2020, la violazione dei tempi medi di pagamento, in quanto l'indicatore annuale di tempestività è pari rispettivamente a 45,86 e 26,69 giorni;

12. per gli anni 2019 e 2020, la violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria;

RACCOMANDA

1. di porre maggiore attenzione nella redazione dei prospetti allegati al rendiconto;
2. il miglioramento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria ed il conseguente incremento della riscossione;
3. di rispettare rigorosamente tutti i principi contabili, con particolare riferimento a quelli che regolano la determinazione della parte vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione;
4. di assicurare, a cura dell'Organo di revisione, la stretta vigilanza sul rispetto, da parte dell'Ente, delle regole contabili che hanno riflessi sul bilancio;
5. la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

DISPONE

che:

1. l'Ente ridetermini, con deliberazione consiliare da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, in considerazione di quanto descritto in parte motiva e con particolare riferimento alla corretta determinazione della parte accantonata (FCDE e FAL) e della parte vincolata al risultato di amministrazione, nel rigoroso rispetto dei vigenti principi contabili;
2. l'Ente adotti contestualmente, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure di ripiano del disavanzo di cui all'articolo 188 del TUEL;
3. l'Ente trasmetta a questa Sezione copia delle deliberazioni di cui ai punti precedenti, entro i successivi dieci giorni dall'adozione, con annessi pareri dell'Organo di revisione;
4. l'Ente proceda a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti del rendiconto oggetto di correzione;
5. la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bioglio;

6. la presente deliberazione sia trasmessa, ai fini dell'art. 214 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, alla Procura presso la Sezione giurisdizionale del Piemonte della Corte dei conti, per quanto indicato in parte motiva e relativamente alla vigilanza sull'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, nn. 155/2012 e 241/2017;

Il Relatore
Dott. Massimo Bellin

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **29 giugno 2022**

Il Funzionario Preposto
Nicola Mendoza